

- Il tributo di cui trattasi non può essere considerato un tributo nazionale e non può quindi fruire di una deroga giacché non viene riscosso sulle merci prodotte in Grecia.
- Il tributo di cui trattasi non può essere considerato un corrispettivo, in quanto non viene riscosso come controprestazione di un servizio reso agli importatori.

**Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Value Added Tax Tribunals for the United Kingdom, con ordinanza 16 luglio 1987, nella causa Naturally Yours Cosmetics Limited contro Commissioners of Customs and Excise**

(Causa 230/87)

(87/C 237/08)

Con ordinanza 16 luglio 1987, pervenuta nella cancelleria della Corte il 29 luglio 1987, nella causa dinanzi ad essa pendente fra Naturally Yours Cosmetics Limited e i Commissioners of Customs and Excise, il Value Added Tax Tribunals for the United Kingdom ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se, nel caso in cui un fornitore («grossista») ceda beni («l'incentivo») ad un altro («dettagliante») per un corrispettivo pecuniario (vale a dire una somma) minore di quella al quale esso cede gli stessi beni al dettagliante per la vendita al pubblico, contro impegno del dettagliante stesso di usare l'incentivo per far sì che un terzo organizzzi, o per ricompensare un terzo affinché organizzzi, una riunione durante la quale il dettagliante può vendere al pubblico altri beni del grossista con mutuo vantaggio, la base imponibile ai sensi dell'articolo 11, lettera A della sesta direttiva del Consiglio sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sull'entrata (direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977) sia costituita:

- a) solo dal corrispettivo pecuniario ricevuto dal grossista per l'incentivo, ovvero
- b) dal corrispettivo pecuniario contro il quale il grossista fornisce i medesimi beni al dettagliante per la rivendita al pubblico, ovvero
- c) da un importo da determinare secondo criteri prescelti dallo Stato membro interessato, ovvero
- d) dal corrispettivo pecuniario unitamente al valore dell'impegno assunto dal dettagliante di usare l'incentivo nel modo suddetto ed in tal caso, come debba essere determinato detto valore, ovvero
- e) da altri importi ed in tal caso da quali.

**Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato belga (dipartimento amministrativo, sesta sezione), con sentenza 16 luglio 1987, nella causa Annunziata Matteucci contro la communauté française e il Commissariat général aux relations internationales de la communauté française de Belgique**

(Causa 235/87)

(87/C 237/09)

Con sentenza 16 luglio 1987, pervenuta nella cancelleria della Corte il 31 luglio 1987, nella causa Annunziata Matteucci contro la communauté française e il Commissariat général aux relations internationales de la communauté française de Belgique, il Consiglio di Stato belga (dipartimento amministrativo, sesta sezione) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se le disposizioni del trattato di Roma del 25 marzo 1957, ed in particolare gli articoli 7, 48, 59, 60 e 128, debbano interpretarsi nel senso che le borse di studio concesse da uno Stato membro non possono essere riservate ai cittadini di un altro Stato membro, malgrado quanto stabilisce l'articolo 4 dell'accordo culturale stipulato il 24 settembre 1956 fra la Repubblica federale di Germania col Belgio.

**Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Landesozialgericht per il Land Renania settentrionale-Westfalia, con decisione 11 giugno 1987, nella causa Anna Bergemann contro Bundesanstalt für Arbeit**

(Causa 236/87)

(87/C 237/10)

Con decisione 11 giugno 1987, pervenuta nella cancelleria della Corte il 31 luglio 1987, nella causa Anna Bergemann, Pannepad 4, D-4173 Kerken 2, contro Bundesanstalt für Arbeit, rappresentato dal presidente del Landesarbeitsamt (ufficio regionale del lavoro) della Renania settentrionale-Westfalia, Josef-Gockeln-Straße 7, D-4000 Düsseldorf 1, il Landesozialgericht per il Land Renania settentrionale-Westfalia di Essen ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

Se la qualità di lavoratore frontaliero, ai sensi degli articoli 1, lettera b), e 71, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 (<sup>1</sup>), sussista anche durante le ferie contrattuali di un lavoratore, quando non abbia più luogo un'effettiva prestazione di lavoro dopo le ferie stesse fino alla cessazione del rapporto di lavoro, ossia quando il lavoratore non si rechi più nella sede di lavoro situata nel territorio di uno Stato membro partendo dalla sua residenza situata nel territorio dell'altro Stato membro.

(<sup>1</sup>) GU n. L 149 del 1971, pag. 2.